

Pubblicato all'Albo Pretorio con il

n. 342 del 31/07/2024al 15/08/2024**ORDINANZA SINDACALE N. 21 DEL 31-07-2024**Micigliano il 31/08/2024

Il Messo Comunale

ORIGINALE**Oggetto:**

PULIZIA E REGOLARE MANUTENZIONE DEI FONDI PRIVATI CONFINANTI E PROSPICIENTI LE STRADE COMUNALI ED AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO DI MICIGLIANO. SALVAGUARDIA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, PREVENZIONE DI INCENDI, DECORO E TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE PUBBLICA.

IL SINDACO

VISTO l'art. 29, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni (Codice della Strada) che fa obbligo, ai proprietari confinanti, di mantenere le siepi in modo tale da non restringere o danneggiare strade e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, che l'utente della strada deve sempre essere nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, che ai bordi delle strade comunali e di quelle vicinali ad uso pubblico spesso sono presenti piante e/ o siepi;

VISTI, inoltre, gli artt. 30 e 31 del predetto D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., che analogamente regola la manutenzione dei fabbricati, muri e opere di sostegno, nonché delle ripe a monte a e valle delle strade e delle aree pubbliche da parte dei proprietari;

VISTO il D.L.vo n. 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili e urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

VISTO il D.L.vo n.152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale", e ss.mm.ii. (art. 182 , comma 6 bis)

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16 dicembre 92, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi;

VISTI gli artt. 423 e seguenti del vigente Codice Penale in materia di responsabilità per danni arrecati da incendi dolosi e colposi;

VISTI gli articoli n. 892 (distanze per gli alberi) e 894 (alberi a distanza non legale) del Codice Civile;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 art.7 bis e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. N.4 del 16.01.2008 che corregge ed integra il D. Lgs. N. 152/2006 Codice dell'Ambiente D.Lgs. n.152 del 03.04.2006 e s.m.i.;

CONSTATATO che frequentemente viene accertato lo stato di abbandono in cui versano alcune aree, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, dove risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, invadendola e creando conseguentemente ostacolo alla visibilità della strada e alla leggibilità della segnaletica;

PRESO ATTO che lo stato dei luoghi su tutto il territorio comunale, sia nelle zone rurali che nelle zone antropizzate, è pregiudizievole per la sicurezza stradale e l'incolumità pubblica, e costituisce potenziale pericolo alla circolazione veicolare e agli incendi;

RISCONTRATO che su numerose aree di proprietà privata, vi è la presenza di vegetazione spontanea incolta, erbacce, sterpaglie ecc. nonché interessate da abbandono di rifiuti vari che, oltre ad essere indecorosi, possono divenire potenzialmente e facilmente infiammabili;

CONSIDERATO che la presenza di vegetazione incolta, con l'avanzare della stagione estiva e la presenza di elevate temperature ambientali, potrebbe divenire fonte di innesco per pericolosi incendi che riguarderebbero aree del territorio comunale così avvenuto negli anni passati, e che potrebbero arrecare gravi danni al patrimonio ambientale, immobiliare di proprietà pubblica o privata, alle infrastrutture e agli impianti vari di pubblico servizio presenti sul territorio comunale;

EVIDENZIATO inoltre che eventuali incendi potrebbero altresì rappresentare pericolo della pubblica incolumità per le persone e per la fauna selvatica presente sul territorio comunale;

CONSIDERATO inoltre che lo stato di incuria dei terreni prossimi alle strade e alle aree urbane ed extraurbane costituisce altresì pericolo per l'igiene e la salute pubblica, permettendo il proliferare di ratti, rettili e insetti nocivi;

RITENUTO necessario adottare provvedimenti urgenti alla tutela della circolazione stradale, della pubblica incolumità, della salvaguardia del patrimonio ambientale, degli immobili, delle infrastrutture e degli impianti vari di pubblico servizio presenti sul territorio comunale;

RITENUTO opportuno dover emanare la presente ordinanza al fine di prevenire potenziali situazioni di pericolo d'incendio provenienti dalla presenza di vegetazione incolta e spontanea e dalla mancanza di manutenzione ordinaria della stessa che possano interessare persone, edifici ed infrastrutture varie;

RAVVISATA la necessità di tutelare la circolazione stradale, le strade, gli spazi pubblici e di pubblica utilità dai danni causati dalle siepi e piantagioni varie che sorgono a distanza inferiore a quella prescritta, di prevenire l'innescarsi di possibili incendi, di salvaguardare il decoro, l'igiene e la salute pubblica;

RITENUTO NECESSARIO effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi; di provvedere, con criteri uniformi e durante l'intero anno alla prevenzione degli incendi nelle campagne, lungo le strade e nei boschi in modo particolare nel periodo che va dal mese di luglio al mese di settembre quando massimo è il rischio ad attivare interventi per evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi;

ACCERTATO che tali adempimenti sono di competenza dei proprietari, affittuari, o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni ricadenti in zone antropizzate e non, anche in terreni in genere non edificati, aree a verde in precario stato di manutenzione all'interno del territorio comunale;

VISTE inoltre le norme e le prescrizioni nazionali e regionali in materia di prevenzione incendi;

VISTA la propria Ordinanza del 19 agosto 2016, n. 13, recante disposizioni circa la prevenzione di inconvenienti di origine igienico sanitarie all'interno del centro urbano derivanti da accumuli di detriti e da scarpate, fondi e ripe fittamente vegetale prospicienti su aree pubbliche;

VISTA la propria Ordinanza del 26 luglio 2022, n. 14, recante disposizioni circa la pulizia e regolare manutenzione dei fondi confinanti e prospicienti le strade comunali ed aree pubbliche del centro urbano di Micigliano. salvaguardia della circolazione stradale, prevenzione di incendi, decoro e la tutela dell'igiene e della salute pubblica.

ORDINA

E' fatto obbligo a tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di fondi rustici, aree di pertinenza dei fabbricati e di ogni altra destinazione od uso, ricadenti in zone antropizzate e non, anche in terreni in genere non edificati, aree a verde in precario stato di manutenzione che fronteggiano le strade e gli spazi pubblici di qualsiasi tipo ed importanza, situati sul territorio comunale (centro abitato, aree urbane e periurbane, aree extraurbane, zone rurali), di provvedere a propria cura e spesa:

- a potare e/ o tagliare le siepi e i rami di alberi e/ o altre essenze arboree prospicienti oltre il confine stradale o che nascondono la segnaletica, in modo che non rechino ostacolo alla sicurezza della circolazione stradale e che non compromettano la visibilità;
- alla pulizia e alla regolare manutenzione delle aree medesime, mediante la rimozione di vegetazione incolta, erbacce, sterpaglie ecc.;

- al mantenimento dello stato di pulizia e di decoro delle aree medesime mediante la rimozione di eventuali rifiuti presenti nelle aree medesime nel rispetto della vigente normativa in materia;
- a conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade eseguendo le operazioni di potatura e pulizia in ogni epoca in cui esse siano necessarie al fine di prevenire ed evitare situazioni di pericolo e/o allagamenti;
- al divieto di deposito sui terreni confinanti di materiali di qualsiasi natura che possano immettere sostanze nocive tali da diffondersi in superficie o infiltrarsi nel sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo in prossimità della strada pubblica;
- all'estirpazione di cespugli e sterpaglie, nonché al taglio di siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade stesse e di tagliare vegetazione e rami delle piante che si protendono sulle fasce di rispetto e sul ciglio stradale, nonché alla rimozione di rifiuti ;
- al decespugliamento ed asportazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca in genere, rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio; di effettuare in prossimità di fabbricati, strade pubbliche e private, e lungo i confini di fondi in genere, il taglio di siepi vive, erbe e rami che si protendono sul ciglio stradale, lo sgombero dei rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio.

DISPONE

- che le suddette operazioni dovranno essere effettuate tassativamente ogni anno, per tutto il periodo estivo;
- che i trasgressori della presente Ordinanza, sempre che il fatto non costituisca reato contemplato dal Codice Penale o da leggi e regolamenti dello Stato, saranno puniti a norma dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00;
- che, sempre che il fatto non costituisca reato, la mancata ottemperanza all'ordine ingiunto entro i suddetti termini, comporterà l'esecuzione d'ufficio dello stesso con l'addebito di tutte le spese sostenute dal Comune a carico del contravventore, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 c.p. da parte delle Autorità competenti, ove ne ricorrano i presupposti;
- che l'applicazione delle predette sanzioni amministrative e l'addebito di tutte le spese sostenute dall'Ente per la mancata ottemperanza al presente provvedimento, avverranno senza nessun preavviso da parte del Comune nei confronti dell'inadempiente;

Inoltre, ordina la trasmissione della presente ordinanza:

- alla Prefettura di Rieti;
- al Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri;
- al Posto di Polizia di Terminillo;
- alla Provincia di Rieti – settore viabilità
- alla Astral – settore viabilità
- Alle Amministrazioni del Condominio Rialto A e B2
- al Responsabile dell'Ufficio Tecnico ed al Responsabile dell'Ufficio Tributi;

La presente disposizione viene immediatamente affissa all'Albo Pretorio del Comune di Micigliano per 15 giorni. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Prefetto di Rieti entro 30 gg. dalla notifica, al Tar della Regione Lazio entro 60 gg. dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza legale del presente provvedimento.

IL SINDACO
Ing. EMILIANO SALVATI

